

COMUNE DI VILLASPECIOSA

PROVINCIA SUD SARDEGNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 25 Del 08-05-2020

Oggetto: ISTITUZIONE DEL REGISTRO DELLE DOMANDE DI ACCESSO CIVICO E CONSEGUENTI MISURE ORGANIZZATIVE

L'anno **duemilaventi** il giorno **otto** del mese di **maggio** alle ore **13:15**, in VILLASPECIOSA nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Sono presenti i Sigg.:

Melis Gianluca	Sindaco	P
Mameli Elio	Vicesindaco	A
Gallus Andrea	Assessore	P
Sedda Claudia	Assessore	P
Floris Giorgio	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Presiede l'adunanza il Sindaco Melis Gianluca.

Assiste il Segretario Comunale Melis Anna Maria.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241;
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" come modificata dal decreto legislativo 97/2016;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni" come novellato dal decreto legislativo 97/2016;
- la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all'accesso civico di cui all'articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013";
- l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e s.m.i;

Premesso che:

- l'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013 che ai commi 1 e 2 prevede:

"L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni,

ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto....";

Considerato che l'ANAC ha in corso un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso civico generalizzato e a tal fine raccomanda la raccolta organizzata delle richieste di accesso nel "registro degli accessi", che le amministrazioni dovrebbero pubblicare sui propri siti internet;

Che il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste, con l'indicazione dell'oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione e che lo stesso deve essere pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti e aggiornato almeno ogni sei mesi, pubblicato nella Sezione "amministrazione trasparente", "altri contenuti -accesso civico";

Ritenuto che in attesa di approvazione di apposito regolamento in materia di accesso, deve essere garantito l'esercizio del diritto, di cui all'art. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013, che prevede due tipologie di accesso civico:

- 1) quello connesso alla mancata pubblicazione di dati, atti e informazioni per cui sussiste il relativo obbligo in base al d. lgs. 33/2013 (comma 1);
- 2) quello generalizzato e universale relativo a tutti gli atti e dati in possesso della pubblica amministrazione (comma 2);

Considerato che in linea generale, le istanze di accesso civico possono essere formulate da chiunque e non sono soggette ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione del richiedente, né debbono essere motivate ma, debbono identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti e pertanto non sono ammesse richieste di accesso civico generiche;

Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016 per le motivazioni espresse e pertanto:

- istituire il "Registro delle domande di accesso generalizzato";
- assegnare la gestione del registro all'ufficio di segreteria;
- incaricare i responsabili di servizio della comunicazione tempestiva delle richieste di accesso ricevute ed evase all'ufficio di segreteria;
- eventuali provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle
- domande stesse;

Richiamato l'articolo 5-bis del D.lgs. 33/2013 il quale al comma 1 individua gli interessi pubblici la cui esigenza di tutela giustifica il rifiuto dell'accesso civico; al comma 2 individua gli interessi privati la cui esigenza di tutela, minacciata da un pregiudizio concreto, giustifica il rifiuto dell'accesso civico; al comma 3 conferma l'esclusione dell'accesso civico in tutti i casi in cui sussiste il segreto di Stato o vi sono divieti di divulgazione previsti dalla legge, facendo salva la disciplina dell'art. 24, comma 1 della legge n. 241/1990 (es. procedimenti tributari, ovvero di pianificazione e programmazione, ecc...).

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli, espressi palesemente dagli aventi diritto,

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di istituire per le motivazioni espresse in premessa il “Registro delle domande di accesso generalizzato” assegnandone la gestione all'Ufficio di segreteria;

Di approvare i modelli di “accesso civico” e “accesso generalizzato”

Inoltre, la giunta, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo scopo di applicare tempestivamente gli indirizzi dell'ANAC, con ulteriore votazione all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (art. 134 co. 4 del TUEL) al fine di dare piena attuazione alla norma.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Melis Gianluca

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Melis Anna Maria

Parere preventivo artt. 49 e 147 bis D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 07-05-2020

IL SINDACO
(Incaricato delle funzioni di cui al 3[^] comma
art. 107 del D.lgs. 267/2000)
F.to Gianluca Melis

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Comunale il 11-05-2020 ove rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Villaspeciosa, 11-05-2020

IL Segretario Comunale
F.to Melis Anna Maria

Copia Conforme all' originale.
Villaspeciosa, 11-05-2020

IL Segretario Comunale
Melis Anna Maria